

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**



| | |
|--|--|
| CONTRAENTE | TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.p.A. |
| SEDE LEGALE | VIA TEZZE, SN - 24020 RANICA (BG) |
| CODICE FISCALE/ PARTITA IVA | 02802700167 |
| DURATA ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE | |
| DECORRENZA: dalle ore 24,00 del 31.12.2022 alle ore 24,00 del 31.12.2025 | |
| DURATA: TRIENNALE | |
| FRAZIONAMENTO: ANNUALE | |
| PRIMA QUIETANZA: 31.12.2022 | |

| | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO E DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE | | | | |
| Esercizio del servizio di tramvia (tratta Bergamo - Albino) per il trasporto pubblico di persone e cose compresa ogni altra attività accessoria e/o complementare. | | | | |
| GARANZIE PRESTATE | FRANCHIGIE | MASSIMALI ASSICURATI - Per Sinistro | | |
| 1. Responsabilità Civile verso Terzi | €.15.000,00 | - Per Sinistro €.30.000.000,00 | - Per Persona €.2.500.000,00 | - Per danni a Cose €.5.000.000,00 |
| 2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | NESSUNA | - Per Sinistro €.5.000.000,00 | - Per Persona €.2.500.000,00 | |
| Premio di prima rata | | | | |
| Premio Netto | Accessori | Premio Tassabile | Tasse | Totale Premio Prima Rata |
| | | | | |
| Premio rate successive annuali al 31.12 di ogni anno | | | | |
| Premio Netto | Accessori | Premio Tassabile | Tasse | Totale Premio Rate Successive |
| | | | | |

TEB SpA - Via Tezze sn. - 24020 Ranica
Tel. +39.035.3692351 - Fax +39.035.344229
info@teb.bergamo.it - www.teb.bergamo.it
Partita IVA/Codice Fiscale 02802700167

DEFINIZIONI: ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

| | |
|-------------------------------|---|
| Appalto | contratto con cui una parte (Appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio |
| Assicurazione | il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società. |
| Assicurato | il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| Comunicazioni | quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate email e PEC. |
| Contraente | il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
| Cose | gli oggetti materiali e gli animali. |
| Danni corporali | morte o lesioni personali. |
| Danni materiali | la distruzione o il deterioramento di Cose. |
| Franchigia | somma indicata in Polizza che, dedotta dall'ammontare del danno, rimane a carico dell'Assicurato. |
| Inquinamento | ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi. |
| Invalità permanente | la perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata. |
| Malattie professionali | patologie che hanno come causa l'esercizio di una attività lavorativa e sono determinate dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo. Sono considerate tali quelle indicate nella elencazione delle tabelle in vigore in vigore di polizza allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e s.m.i., e le malattie professionali in quanto tali per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, dell'Inail o di altri Istituti analoghi. |
| Massimale | rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. |
| Mobbing | insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungati nel |

| | |
|--------------------------------|--|
| | tempo e lesivi della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso |
| Polizza | il documento che prova l'Assicurazione. |
| Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Prestatori di Lavoro | le persone di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non sono compresi nella presente definizione: – gli Appaltatori e i loro dipendenti, – i Subappaltatori e i loro dipendenti, – i prestatori d'opera e servizi (art.2222 C.C.). |
| R.C.O. | responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro. |
| R.C.T. | responsabilità civile verso terzi. |
| Risarcimento/Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
| Scoperto | la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale |
| Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |
| Società | l'impresa assicuratrice. |
| Subappaltatore | la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha affidato il compimento di un'opera o di un servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia; si intende parificato a Subappaltatore il prestatore d'opera e servizi (art.2222 C.C.) |
| Subappalto | contratto con cui una parte affida ad un terzo, in tutto o in parte, l'esecuzione di un'opera o di un servizio. |

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Società, nei modi, limiti e termini ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nella Tabella Riepilogativa, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

- Esercizio del servizio di tramvia (tratta Bergamo - Albino) per il trasporto pubblico di persone e cose compresa ogni altra attività accessoria e/o complementare.

Si intende compreso il rischio della proprietà dei fabbricati, dei macchinari e degli impianti utilizzati per lo svolgimento della summenzionata attività e comunque qualsiasi altra attività svolta dall'Assicurato, nulla escluso ne eccettuato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 Altre Assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2022 purché il pagamento della prima rata di premio venga effettuato entro 30 giorni dall'inizio del periodo di assicurazione; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni dalla scadenza da effettuarsi mediante lettera raccomandata o PEC.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Art. 8 Effetto e Durata

La presente Polizza viene stipulata per la durata di 3 anni con inizio dalle ore 24 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2025.

Alla scadenza, le Parti si riservano la possibilità di prorogare il contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni; la formalizzazione dell'eventuale proroga dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2025.

Art. 9 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, Fax o posta elettronica, indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 10 Adempimenti in materia di protezione dei dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. I dati personali conferiti dalle Parti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto implica inoltre un trattamento di dati personali, anche di natura particolare e giudiziaria, dei soggetti e mezzi coinvolti a qualunque titolo nei sinistri occorsi al Contraente.

4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – Regolamento generale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – di seguito GDPR.

5. Le Parti si impegnano a non comunicare tali dati personali a soggetti terzi, se non ai fini della gestione dei sinistri (es. periti accertatori) o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Con particolare riferimento alle comunicazioni effettuate dal Contraente alla Società di dati aventi natura particolare e/o giudiziaria, il Contraente garantisce la liceità del trattamento attraverso la previa dichiarazione del consenso, ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR da parte degli interessati.

Art. 11 Limiti territoriali

L’assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi in Italia.

L’Assicurazione R.C.T./O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 12 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione RCT:

- il Legale Rappresentante;
- i Prestatori di Lavoro dell’Assicurato che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 13 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ad eccezione di quelli rientranti nei limiti di franchigia stabiliti all’art 23 delle Condizioni Aggiuntive (Gestione danni in franchigia), deve essere dato avviso scritto all’intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, entro 10 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - RCO, l'Assicurato deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i Sinistri per i quali abbia:

- luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro;
- ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;
- ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

Art. 14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo che, su richiesta dell'Assicurato, siano espressamente autorizzati.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono norme legislative e regolamenti vigenti.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti all'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - RCT/RCO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

TEB SpA - Via Tezze sn. - 24020 Ranica
Tel. +39.035.3692351 - Fax +39.035.344229
info@teb.bergamo.it - www.teb.bergamo.it
Partita IVA/Codice Fiscale 02802700167

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella tabella riepilogativa, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell'attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella tabella riepilogativa, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai Prestatori di lavoro, anche se distaccati presso terzi o altre società controllate, controllanti o collegate. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e s.m.i.;
- INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 s.m.i.;
- altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

C) Malattie Professionali

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle Malattie Professionali, con esclusione di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenenti amianto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "Mobbing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei 24 mesi antecedenti alla data di effetto dell'Assicurazione.

Il Massimale indicato in Polizza per persona danneggiata (€2.500.000,00) rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

TEB SpA - Via Tezze sn. - 24020 Ranica
Tel. +39.035.3692351 - Fax +39.035.344229
info@teb.bergamo.it - www.teb.bergamo.it
Partita IVA/Codice Fiscale 02802700167

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia Professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le Malattie Professionali che siano denunciate dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia.

Nel caso il presente contratto sostituisca precedenti contratti senza soluzione di continuità stipulati con l'infrascritta Società, che prevedevano la garanzia Malattie Professionali, la garanzia sarà valida per le Malattie Professionali che si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto anche se conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia delle polizze sostituite.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli insediamenti utilizzati dall'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 19 Attività complementari

A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione copre i Rischi inerenti:

- a) ai danni ai veicoli a motore trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) all'utilizzo di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e tendoni, ovunque installati, e di impianti fotovoltaici;
- c) all'impiego di guardiani, anche armati, nonché alla proprietà e uso di cani;
- d) alla gestione di mense aziendali, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni corporali, anche se subiti dai Prestatori di lavoro, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.
- f) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Relativamente a esposizioni e mostre in proprio è compreso il Rischio della loro organizzazione;
- g) alla proprietà e/o all'uso di macchinari, impianti e veicoli in genere, di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato o leasing;
- h) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo Rischio;

- i) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le necessità dell'azienda;
- j) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in Polizza. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- k) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative;
- l) all'organizzazione di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti o dei cantieri;
- m) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.

Art. 20 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati ai terzi e ai Prestatori di lavoro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile al "responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008" e s.m.i. (sia o meno dipendente dell'Assicurato).

b) Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o i prestatori di lavoro) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dell'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs.81/2008 e s.m.i.

c) Cessione di lavori in Appalto/Subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- per danni subiti dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Le garanzie prestate dalla polizza si intendono operanti anche per la responsabilità civile degli Appaltatori e dei Subappaltatori sopra indicati per danni causati dagli stessi a terzi nell'esercizio delle attività da loro svolte per conto dell'Assicurato; non è considerato terzo nei loro confronti il Contraente, ma sono considerati terzi nei loro confronti i Prestatori di lavoro del Contraente ed ogni altra persona e/o ditta secondo quanto previsto dal presente contratto.

d) Proprietà e conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei Fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza.

L'Assicurazione comprende, inoltre:

- i lavori di pulizia e ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
- limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori ai sensi del D. Lgs.81/2008, in conformità a quanto previsto dal presente articolo al precedente Paragrafo b) – Committenza lavori ai sensi del D. Lgs.81/2008).

È compresa inoltre la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio o neve da tetti e da altre superfici di pertinenza del Fabbricato assicurato.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per Fabbricati in buone condizioni di statica e, in ogni caso, non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

e) Danni alle Cose in consegna o custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni da Incendio alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in Polizza.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

f) Danni a Cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle Cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, fermo quanto disposto dalla lettera g) del presente articolo.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

g) Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

h) Danni a Cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate

La garanzia comprende i danni alle Cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

i) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico, scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

j) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata entro il Massimale e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

k) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di un evento improvviso e comunque non prolungato.

La presente garanzia è prestata entro il Massimale e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

l) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali) e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i Prestatori di Lavoro, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia è prestata entro il Massimale e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto/Franchigia indicati nella tabella riepilogativa.

ESCLUSIONI

Art. 21 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 19 "Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione R.C.T." par. f) - Danni a Cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del titolo X del D.Lgs. n.209 del 7 settembre 2005 – Nuovo codice delle assicurazioni private e successive

- variazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonchè da impiego di aeromobili;
- c) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - d) da furto;
 - e) conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 19 "Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione R.C.T." par. k) - Inquinamento accidentale);
 - f) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:

- e. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- f. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- g. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
- h. connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- i. verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;

| |
|------------------------------|
| CONDIZIONI AGGIUNTIVE |
|------------------------------|

Art. 22 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 23 Buona Fede

La mancata comunicazione dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 24 - Gestione danni in franchigia

Le garanzie di polizza relative alla sezione RCT sono prestate con l'applicazione di una franchigia frontale assoluta di € 15.000,00= per sinistro per tutte le tipologie di danno, sia a persone che a cose.

Le garanzie RCT di polizza cominciano ad operare per ogni sinistro di importo superiore alla franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta quale Self Insured Retention - S.I.R, effettuato direttamente o attraverso opportuni accordi con la struttura liquidativa messa a disposizione dal gruppo ATB Mobilità S.p.A. quale controllante, soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma, riportata nella successiva Tabella Riepilogativa.

Quanto sopra previsto ad eccezione delle garanzie prestate con Sottolimito riportate di seguito nella medesima Tabella.

Si conviene pertanto che:

1. per le richieste danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, oppure per una richiesta il cui ammontare non sia quantificato, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato, senza che ne debba dare comunicazione alla Società;
2. per i danni per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia espressamente quantificato per un importo superiore alla S.I.R., il sinistro verrà denunciato alla Società, che ne assumerà per intero la gestione e la liquidazione;

Si precisa che, qualora un sinistro gestito dall'Assicurato, di importo inizialmente inferiore alla S.I.R. o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla S.I.R., in deroga all'art. 12, Sez. 2, verrà denunciato solo in quel momento alla Società, entro e non oltre 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto.

Per i danni di importo superiore alla S.I.R., la Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell'importo relativo alla S.I.R., nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Successivamente la Società invierà all'Assicurato la richiesta di rimborso delle relative franchigie o dell'importo rientrante nella S.I.R. previsti dalla presente polizza, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri pagati nel semestre precedente

La Società

Il Contraente

TABELLA RIEPILOGATIVA – COPERTURE ASSICURATIVE

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei Massimali e dei Limiti indicati nel prospetto che segue:

| A. Responsabilità Civile verso terzi (RCT) | |
|--|-----------------|
| Massimale per Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a Cose di loro proprietà | € 30.000.000,00 |
| Limite per persona danneggiata – per sinistro | € 2.500.000,00 |
| Limite per danni a Cose anche se appartenenti a più persone – per sinistro | € 5.000.000,00 |

| B. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) | |
|---|----------------|
| Massimale per Sinistro | € 5.000.000,00 |
| Limite per ogni Prestatore di Lavoro – per sinistro | € 2.500.000,00 |

Quanto sopra previsto ad eccezione delle garanzie prestate con i SOTTOLIMITI di seguito riportati:

| SOTTOLIMITI | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------------------|
| ART. | GARANZIA | FRANCHIGIA | LIMITE DI RISARCIMENTO PER ANNO |
| 17 - c) | Malattie professionali | Franchigia Frontale | € 2.500.000,00 |
| 19 - e) | Danni alle Cose in consegna o custodia | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - f) | Danni a Cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - g) | Danni a Cose da Incendio | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - h) | Danni a Cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - i) | Danni a Mezzi sotto Carico e Scarico | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - j) | Danni da interruzione o sospensione di attività | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - k) | Inquinamento accidentale | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |
| 19 - l) | Errato trattamento dei dati personali | Franchigia Frontale | € 500.000,00 |

FRANCHIGIA FRONTALE: € 15.000,00.

La Società

Il Contraente

TEB SpA - Via Tezze sn. - 24020 Ranica
Tel. +39.035.3692351 - Fax +39.035.344229
info@teb.bergamo.it - www.teb.bergamo.it
Partita IVA/Codice Fiscale 02802700167

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali sotto specificati:

- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
 - Art. 2 – Altre Assicurazioni;
 - Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
 - Art. 5 – Aggravamento del Rischio;
 - Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro;
 - Art. 12 - Soggetti non considerati terzi;
 - Art. 13 - Obblighi in caso di Sinistro;
- **ESCLUSIONI**
 - Art. 21 – Rischi esclusi dall'Assicurazione;

Il Contraente

APPENDICE DI TRACCIABILITA

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società
